

Spett.le  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA  
Via Polesine, 13  
20139 Milano  
[drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it)

- c.a. Sig. Direttore Generale  
Dott.ssa Delia Campanelli  
[segrdirettore-lombardia@istruzione.it](mailto:segrdirettore-lombardia@istruzione.it)
- c.a. Sig. Dirigente  
Ufficio V  
Dott. Roberto Proietto  
[DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it](mailto:DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it)
- c.a. Sig. Dirigente  
Ufficio VII  
Dott. Luca Volonté  
[luca.volonte@istruzione.it](mailto:luca.volonte@istruzione.it)

Milano, 23 aprile 2018

**OGGETTO: Quadri orari del primo biennio dell’Istruzione Professionale (Allegati 3 allo “Schema di Regolamento” ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61)**

Gentile Direttore, Egregi Signori,

i sottoscritti Dirigenti Scolastici di Istituti Professionali Statali, riunitisi il giorno 23 aprile 2018 presso la sede dell’IIS Oriani-Mazzini di Viale Liguria, 19 a Milano, sottopongono alla Vostra cortese attenzione le seguenti osservazioni, relative alla versione dei quadri orari dell’Istruzione Professionale trasmessa dalla DGOSV con nota prot. n. 6913 del 19/04/2018, tramite mail del 20/04/2018.

La scelta di estendere la presenza degli ITP delle classi di concorso B03 (Laboratori di Fisica), B12 (Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche) e B16 (Laboratori di scienze e tecnologie informatiche) a tutti gli indirizzi dell’Istruzione Professionale indica una precisa volontà del MIUR di valorizzare la cultura scientifica dei nostri studenti; di per sé, quindi, non può che essere condivisibile, auspicando che all’ampliamento delle risorse umane corrisponda una politica di investimenti per lo sviluppo delle relative attrezzature laboratoriali.

Riteniamo però che attribuire ad ogni indirizzo di Istruzione Professionale **una sola** classe di concorso di ITP in più oltre a quelle sopra citate – quella considerata evidentemente più caratterizzante – possa rappresentare un punto di forte debolezza del nuovo impianto proposto, che incide negativamente sulle materie caratterizzanti i corsi, determinando una violazione dei livelli essenziali delle prestazioni fissati con il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, e rendendo difficoltoso il corretto orientamento dei giovani finalizzato alle professioni e al lavoro ai sensi del d.lgs. 14 gennaio 2008, n. 22. Si correrebbe così il rischio di ricadere nuovamente nel tanto deprecato “taglio”, non motivato dall’esigenza di “ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri

orari”<sup>1</sup>, “incidendo sui "contenuti culturali e didattici" e sulla "struttura" degli istituti professionali [...], significativamente rifluendo sulla formazione impartita ai discenti dai predetti istituti”<sup>2</sup>.

Tale situazione è in particolare assai evidente nell’indirizzo *Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera*: in quel settore la scelta della DGOSV di assegnare ore in compresenza solo alla classe di concorso B-20 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) e di ignorare le classi di concorso B-19 (Laboratori di servizi di ricettività alberghiera) e B-21 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita) si presenta come un’inspiegabile sottovalutazione di due filiere lavorative, quella dei servizi di sala e bar e quella della reception, accoglienza e gestione di eventi, che assicurano importanti possibilità di inserimento lavorativo, oltre a corrispondere alle attitudini di migliaia di studenti.

Peraltro, non si può tacere l’assenza di evidenza del criterio discrezionale in base al quale sono stati enucleati gli insegnamenti da penalizzare.

Appare poi poco razionale che la possibilità di svolgere ore in compresenza sia attribuita ai soli docenti delle classi di concorso B (con l’eccezione della A-66, peraltro fino all’esaurimento del personale a TI in servizio), dotati del solo diploma di scuola secondaria superiore, e non anche agli insegnanti delle classi di concorso A, dotati di laurea e provenienti spesso da percorsi universitari che li hanno formati nello svolgimento di attività laboratoriali.

Tale situazione genera conseguenze di evidente incongruità nel settore *Sanità ed Assistenza Sociale*: la proposta ministeriale depenna le classi di concorso A-17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado), peraltro da sempre esistenti nei pregressi “Operatori dei Servizi Sociali” (Progetto 92) e “Tecnici dei Servizi socio-sanitari (Riforma Gelmini); di contro, l’Allegato 2-I allo Schema di Regolamento, definendo le competenze professionalizzanti del settore in esame, recita alla *Competenza n. 8*: “*Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni*”. Per lo sviluppo di questa competenza – fondamentale per molti degli sbocchi occupazionali dell’indirizzo di studio – e delle abilità e conoscenze ad essa collegate, è arduo rinunciare all’attuale compresenza del docente di Arte (nelle classi prime) e di Musica (nelle classi seconde) con il docente di Metodologie operative (cl. di conc. B-23). Si noti peraltro che, non a caso, gli insegnamenti di Arte e Musica negli I.P. già attualmente presentano un profilo spiccatamente pratico e laboratoriale.

Riteniamo infatti che si dovrebbe consentire agli Istituti Professionali una valutazione autonoma, sulla base del PTOF deliberato dagli Organi Collegiali e del punto di vista dei consigli di classe e dei dipartimenti disciplinari, in merito alla possibilità di scegliere con minori vincoli le discipline con cui costruire le compresenze, non escluse quelle dell’area generale.

Tale possibilità appare invece al momento preclusa dall’obbligo di applicare le compresenze alle sole discipline dell’area di indirizzo contraddistinte dalla **nota (1)** nei quadri orari degli Allegati 3.

**Sulla base di queste considerazioni, esemplificative e non esaustive della questione, avanziamo le seguenti proposte:**

- 1. consentire agli I.P. di ampliare le classi di concorso B che possano essere impiegate in compresenza nei diversi indirizzi;**
- 2. consentire anche alle classi di concorso A – o almeno a quelle maggiormente ricche di contenuti laboratoriali – di essere impiegate in compresenza;**

---

<sup>1</sup> Sentenza TAR Lazio n. 3527 dell’8 aprile 2013.

<sup>2</sup> Sentenza TAR Lazio n. 3267 del 14 aprile 2011.

**3. consentire agli I.P. di coinvolgere almeno tutte le discipline dell'area di indirizzo, e auspicabilmente anche le discipline dell'area generale, nella possibilità di ospitare compresenze.**

Chiediamo pertanto all'Ufficio Scolastico Regionale di farsi interprete, per via gerarchica, delle nostre istanze e di richiedere alla competente Direzione Generale per gli Ordinamenti una modifica dei quadri orari trasmessi tramite mail il 20 aprile u.s., che elimini i vincoli, didatticamente insostenibili, ora presenti.

In subordine, riteniamo che tale maggiore libertà nella costruzione dei quadri orari, allo scopo di conseguire appieno gli esiti di apprendimento e i profili di competenze in uscita stabiliti dallo stesso "Schema di Regolamento", potrebbe essere riconosciuta alle Istituzioni Scolastiche anche soltanto per via interpretativa, ovvero:

- consentendo di applicare la **quota di autonomia del 20%**, di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. 61/2017 e all'art. 4, comma 2, lett. a) e comma 3 dello Schema di Regolamento, **non solo alle classi di concorso previste per l'area generale e per l'area di indirizzo, ma anche a quelle previste per le compresenze;**
- considerando orientativa e non precettiva l'indicazione, attraverso l'apposizione della nota (1) nei quadri orari dei vari indirizzi, delle classi di concorso suscettibili di ospitare compresenze.

Conseguentemente, gli uffici organici degli AA.TT. dovrebbero ricevere istruzioni nel senso di recepire senza difficoltà tali eventuali scelte delle Istituzioni Scolastiche autonome.

Non mancano altre dubbi, che occorre segnalare e risolvere:

- il sistema SIDI non consente mai di attribuire l'ora di Geografia alle classi di concorso atipiche A-50 e A-12, neppure nel caso in cui sia necessario evitare la creazione di soprannumerarietà, come invece previsto dal DM 259/2017, allegati C e D;
- nel passaggio dal DM 259/2017 alla nota DGOSV 6913 del 19/04/2018, è stata tolta la possibilità di attribuire l'insegnamento delle TIC alla cl. di conc. A-40, lasciando solo la cl. di conc. A-41.

Auspiciando un sollecito e positivo riscontro, si rimane a disposizione per un eventuale incontro e si porgono i più cordiali saluti.

per IIS Paolo Frisi  
f.to Prof. Luca Azzollini

per IIS Galilei-Luxemburg  
f.to Prof.ssa Annamaria Borando

per IIS Bertarelli-Ferraris  
f.to Prof.ssa Amalia Catalano

per IIS Lagrange-Brera  
prof.ssa Neva Cellerino

per IIS Caterina da Siena  
f.to Prof.ssa Antonella Cutro

per IIS Marignoni-Polo  
f.to Prof. Pietro De Luca

per IIS Oriani-Mazzini  
f.to Prof. Marco Fassino

per IPSSCSI Kandinsky  
f.to Prof.ssa Livia Ispano

per IPSEOA Amerigo Vespucci  
f.to Prof.ssa Antonella Pari

per IIS Maxwell-Settembrini  
f.to Prof. Franco Tornaghi